



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00425/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2016, presentato, in data 6 agosto 2016, dalla società Cavese 1919 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 42/A del 4 agosto 2016, con la quale non è stata accolta la domanda di ripescaggio, presentata dalla società ricorrente, finalizzata alla iscrizione al Campionato di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico per la stagione sportiva 2016-2017, per non aver "soddisfatto tutti i requisiti all'uopo prescritti, per i motivi specificati, relativamente a ciascuna di esse, nelle relazioni del 3 agosto 2016" nonché per l'impugnazione del provvedimento/parere della COVISOC del 3 agosto 2016 e di tutti gli atti annessi, connessi, collegati e conseguenti alla suddetta delibera.

Rigetta il ricorso siccome infondato.

Condanna la ricorrente alle refusione delle spese di giudizio in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori di legge, se sussistono le condizioni di ripetibilità degli stessi.

Compensa le spese di giudizio nei confronti della U.C. AlbinoLefte s.r.l.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 10 agosto 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma in data 10 agosto 2016.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face